

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 20 gennaio 2003, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 263 della medesima legge.

Legge Regionale 18 gennaio 2003, n. 1.

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2003”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Regionale e del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è autorizzato l'esercizio provvisorio complessivamente per il periodo dall'1 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con effetto dal 1° gennaio 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 gennaio 2003

Bassolino